

Linee Guida Whistleblowing

Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di violazione di Open Data S.r.l.

Prima emissione: 07 dicembre 2023

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 2023, riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

Indice

1. PREMESSA	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI	4
4. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
5. LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE	7
6. ITER PROCEDURALE DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	17
7. PRINCIPI GENERALI E TUTELE	21
8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	27
9. VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA	27
10. SISTEMA SANZIONATORIO	27
11. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	28
12. ALLEGATI	28

1. Premessa

Il Decreto Legislativo n. 24 del 2023, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937, abroga la normativa nazionale previgente in materia di whistleblowing e include in un unico testo normativo, per il settore pubblico e per il settore privato, il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo (cd. whistleblowing).

Viene introdotto un sistema integrato di regole, destinato al settore pubblico e privato che, coordina diritto europeo e diritto nazionale, con l'obiettivo di incentivare le segnalazioni di illeciti che pregiudichino l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

L'obiettivo della Direttiva UE è quello di garantire sia la tutela della libertà di manifestazione del pensiero del segnalante sia il rafforzamento della legalità e della trasparenza all'interno degli enti per la prevenzione dei reati, prevedendo il diritto di protezione del segnalante (riservatezza, divieto di atti ritorsivi) e obblighi organizzativi per gli enti (istituzione di un canale di segnalazione interno, istruzioni per l'utilizzo del canale di segnalazione esterno e procedure a garantire la riservatezza).

2. Campo di applicazione

La presente procedura disciplina la gestione delle segnalazioni e rappresenta le forme di tutela che vengono garantite all'autore della segnalazione, allo scopo di prevenire e contrastare comportamenti e condotte illecite, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, che violino

>> specifiche disposizioni europee e nazionali;

>> le Politiche della Sostenibilità, purché lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, a garantire il supporto dell'intera organizzazione al rispetto e all'efficace funzionamento delle stesse.

Chi si trovi pertanto ad essere testimone di un comportamento illecito, anche solo potenzialmente dannoso, anche solo in termini reputazionali – da considerarsi condotta lesiva dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente – che coinvolge Open Data S.r.l. e/o l'intera collettività, può segnalarlo alla Società stessa senza il rischio di subire ritorsioni. Lo scopo del whistleblowing è quello di permettere alla Società di affrontare il problema segnalato prima possibile, contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti.

A tale fine, il presente documento disciplina principalmente i seguenti ambiti:

- cosa può essere segnalato;
- il soggetto che può fare la segnalazione e gli altri eventuali soggetti che godono delle stesse tutele del segnalante;
- esemplificazione di azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati;
- la forma ed i contenuti della segnalazione;
- le procedure di segnalazione, ovvero i canali di segnalazione;
- il processo di gestione della segnalazione, identificando: fasi di attività, ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati;
- definisce i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi inclusa la tutela del segnalante, della persona coinvolta (segnalato) e degli eventuali altri soggetti coinvolti, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo delle segnalazioni.

3. Termini e Definizioni

3.1 Termini e definizioni

Nel presente documento si adottano le seguenti definizioni:

- **“Procedura”**: la presente procedura.
- **“Società” o “Ente” o “Ente privato”**: Open Data S.r.l.
- **“Segnalazione” o “Segnalare”**: la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni; consistente in una segnalazione interna, segnalazione esterna, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria nel rispetto della normativa.
- **“Persona segnalante” o “Segnalante”**: la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **“Violazione”**: comportamento, atto od omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato ai sensi della normativa.
- **“Informazioni sulle violazioni”**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- **“Reati 231”**: Le fattispecie di reato considerate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 quali reati-presupposto.
- **“Segnalazione interna”**: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno.
- **“Segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata, solo al ricorrere delle condizioni espressamente previste dalla normativa¹, tramite il canale di segnalazione esterno.
- **“Divulgazione pubblica” o “Divulgare pubblicamente”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, solo al ricorrere delle condizioni espressamente previste dalla normativa², ancor più rigorose rispetto alla segnalazione esterna.
- **“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.
- **“Persona coinvolta” o “Segnalato”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.
- **“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **“Seguito”**: l'azione intrapresa dal Gestore della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate/da adottare.
- **“Riscontro”**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- **“UE” o “Unione”**: Unione Europea.

¹ Rif. art.6 D.Lgs. n.24/2023 (Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna).

² Rif. art.15 D.Lgs. n.24/2023 (Divulgazioni pubbliche).

- **“A.N.AC.”**: Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **“Soggetti del settore pubblico”**: amministrazioni pubbliche³, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico⁴, concessionari di pubblico servizio, società a controllo pubblico e società in house, anche se quotate⁵;
- **“Soggetti del settore privato”**: soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, con riferimento a diversi criteri, utilizzati nell’applicazione della normativa, quali:
 - 1) numero dei lavoratori impiegati nell’ultimo anno;
 - 2) tipo di illecito oggetto della segnalazione in funzione dello svolgimento di attività in specifici settori⁶, a prescindere dal numero dei lavoratori impiegati nell’ultimo anno;
- **“Gestore della segnalazione”** o **“Gestore”**: il Datore di Lavoro. Si occupa della gestione delle segnalazioni per conto di Open Data S.r.l.

4. Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva Whistleblowing).
- Decreto Legislativo n. 24 del 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937. A seguire, anche la normativa.
- Linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, predisposte da A.N.AC. in attuazione del Decreto Legislativo n. 24 del 2023 (testo in consultazione 01.06.2023; testo approvato con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, cd. GDPR). A seguire, anche la normativa privacy.
- Decreto Legislativo n. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice privacy) e successive modifiche e integrazioni. A seguire, anche la normativa privacy.
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in ambito responsabilità amministrativa degli enti, per alcune tipologie di reato, reati 231.

5. Le segnalazioni di violazione

5.1 Oggetto della segnalazione

Il segnalante può comunicare informazioni relative a violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato e che consistono in:

- 1) **Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi a specifici settori**: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e

³ Rif. art.1 c.2 D.Lgs. n.165/2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

⁴ Rif. art.3 c.1 D.Lgs. n.50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici). Allegato IV - Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari.

⁵ Rif. art.2, c.1 D.Lgs. n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

⁶ Rif. art.2, c.1 lettera q, punto 2, D.Lgs. n.24/2023 rinvia all’ambito di applicazione degli atti dell’Unione, di cui alle parti I.B e II dell’allegato al decreto stesso, relativi ai seguenti settori: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente.

benessere degli animali⁷; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 2) **Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE⁸;**
- 3) **Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'UE⁹;**
- 4) **Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati nei numeri 1), 2) e 3);**
- 5) **Altre violazioni riferite a Politiche della Sostenibilità.**

5.2 Chi può fare la segnalazione

Le persone fisiche che possono fare la segnalazione di violazione, a cui si applicano le tutele di seguito illustrate, sono¹⁰: i dipendenti¹¹; i lavoratori autonomi¹², i collaboratori¹³, i prestatori d'opera, i liberi professionisti e i consulenti; i lavoratori o i collaboratori di fornitori e terze parti; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in caso di funzioni esercitate in via di mero fatto; azionisti (persone fisiche)¹⁴; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società.

La tutela del segnalante si applica, non solo nel corso di rapporto di lavoro, ma anche anteriormente o successivamente alla costituzione dello stesso¹⁵, se le informazioni sulla violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in fase precontrattuale, durante il periodo di prova, o comunque in costanza di rapporto di lavoro dopo lo scioglimento di questo.

5.3 Altri soggetti diversi dal segnalante che godono di tutela in caso di

⁷ Atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. n.24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.Lgs. n.24/2023. Considerando 19 della direttiva (UE) 2019/1937: ambito di applicazione materiale, tecnica del rinvio, riferimento dinamico.

⁸Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art.325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

⁹Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art.26, par.2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

¹⁰ Rif. art.3, c.3 e 4 D.Lgs. n.24/2023

¹¹ Sono compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio, i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (Circolare Assonime, n.12 del 18 aprile 2023, La nuova disciplina del Whistleblowing).

¹² "Lavoratori autonomi indicati al capo I della L.n.81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo codice civile" (Linee guida A.N.AC.).

¹³ Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile" esempio "... rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (...) ad esempio, avvocati, ingegneri (...) che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato). - Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali." (Linee guida A.N.AC.).

¹⁴ "La disciplina è estesa agli azionisti della società, con l'obiettivo di consentire anche a questi soggetti di segnalare illeciti di cui vengano a conoscenza in dipendenza della relazione di natura giuridico-economica che li lega all'ente, anche se non necessariamente nell'ambito di un contesto lavorativo in senso stretto" (Circolare Assonime, n.12 del 18 aprile 2023).

¹⁵ "Nozione ampia di contesto lavorativo quindi non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo" (Linee guida A.N.AC.).

coinvolgimento nella segnalazione

È ammesso l'eventuale coinvolgimento nel processo di segnalazione di altre persone, fisiche o giuridiche del medesimo contesto lavorativo, cui è comunque assicurata la tutela, pur non effettuando direttamente la segnalazione, come segue:

- il Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata¹⁶;
- le Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che siano legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i Colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- l'Ente di proprietà del segnalante, l'Ente presso il quale il segnalante lavora¹⁷, nonché l'Ente che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

5.4 Esempificazione di azioni, fatti e condotte che possono essere segnalate

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione si riportano, di seguito, **alcuni esempi di condotte e/o comportamenti rilevanti ai fini della segnalazione, riconducibili a violazioni di disposizione normativa dell'UE**, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono:

- scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua (cd. Reati ambientali);
- smaltimento illecito di rifiuti pericolosi (cd. Reati ambientali);
- frode, corruzione e qualsiasi altra attività illegale riferita alle spese dell'Unione (ad es. in materia di IVA o doganale);
- violazione in materia di concorrenza e aiuti di Stato;
- impresa che opera sul mercato in posizione dominante, accordi segreti sui prezzi dei prodotti ricorrendo a cd. pratiche abusive (violazione della libera concorrenza).
- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio di esercizio della Società;
- dazione di una somma di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (es. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (es. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- fornire o promettere denaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere un fornitore o cliente;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;

¹⁶ "A titolo esemplificativo, Il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore." (Linee guida A.N.AC.).

¹⁷ "Il legislatore ha esteso la protezione da ritorsioni anche agli enti di proprietà del segnalante (o della persona che denuncia all'Autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica) o per i quali gli stessi lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone. È infatti possibile che le ritorsioni siano poste in essere anche nei confronti di persone giuridiche di cui il segnalante è proprietario, per cui lavora o a cui è altrimenti connesso in un contesto lavorativo. Si pensi, ad esempio, all'annullamento della fornitura di servizi" (Linee guida A.N.AC.).

- falsificazione di note spese allo scopo di creare provviste per attività illegali (es. rimborso “gonfiato” o rimborso per falsa trasferta).

Nel caso in cui il segnalante abbia dei dubbi in merito alla classificazione di una condotta quale legittima o meno, ne potrà parlare informalmente con il Gestore, che tratterà tale confronto con la riservatezza prevista nella procedura.

5.5 Forma e contenuti minimi della segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare:

1. violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati elementi.
2. violazioni non ancora commesse ma che, sulla base di fondati e circostanziati elementi, il segnalante ritiene che potrebbero essere commesse;
3. condotte volte ad occultare le violazioni.

Le segnalazioni devono includere una descrizione dettagliata dei fatti ed eventuali documenti a supporto delle stesse al fine di consentire un’adeguata comprensione e valutazione di attendibilità delle stesse.

Non sono pertanto ricomprese tra le informazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, i meri sospetti, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di semplici supposizioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

La **segnalazione** deve riportare i seguenti **elementi essenziali**, al fine di consentire al Gestore della segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione:

- **Descrizione dell’accaduto:** una chiara e completa descrizione del fatto, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto/comportamento oggetto di segnalazione.

Inoltre, il Segnalante deve indicare i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità;
- eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- allegare eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati, ovvero la persona coinvolta.

5.6 Segnalazione di violazione rientrante nella procedura

Perché la segnalazione rientri nella procedura è richiesto che abbia i seguenti requisiti oggettivi:¹⁸

- la violazione rientri tra quelle che possono essere oggetto di segnalazione;
- al momento della segnalazione, sussistano fondati motivi che portino il segnalante a ritenere che le

¹⁸ Rif. art.1, c.1 del D.Lgs. n.24/2023: “Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.

informazioni sulla violazione fossero vere.

5.7 Segnalazioni vietate: condotte che non possono essere segnalate e Segnalazioni non ricomprese nella procedura

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai rapporti con i propri superiori¹⁹.

È vietato in particolare:

- il mero ricorso ad espressioni ingiuriose;
- il mero ricorso a toni ingiuriosi, offese personali, giudizi morali volti esclusivamente ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti²⁰;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- l'invio di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale del segnalato;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria nei riguardi del segnalato e/o tra colleghi;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il segnalato;
- l'invio di segnalazioni contenenti lamentele personali o conflitti interpersonali;
- l'invio di segnalazioni che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro.

Si specifica che nei casi di invio di segnalazioni vietate la riservatezza dell'identità del segnalante nonché le altre misure di tutela previste potrebbero non essere garantite.

Nello specifico, pertanto, il segnalante deve essere consapevole che:

- la segnalazione non deve contenere accuse che il segnalante stesso sa essere false e che, in generale, la stessa non deve essere utilizzata al fine di offendere e/o arrecare pregiudizio al segnalato;
- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazione effettuata al solo scopo di danneggiare il segnalato.

Segnalazioni non ricomprese nella procedura:

- segnalazioni di violazione in materia di sicurezza nazionale;
- segnalazioni di violazione già disciplinate da leggi speciali (applicabili a specifici settori: servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente)²¹.

¹⁹ Art.1, c.2 del D.Lgs. n.24/2023.

²⁰ Par.4 Circolare Assonime, n.12 del 18 aprile 2023: “.. il decreto prevede delle limitazioni della responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, nel caso in cui la persona segnalante o l'ente .. riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, nel caso in cui, al momento della rivelazione o diffusione, abbia fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione e la segnalazione”. Rif. art.20, c.1 e 2 del D.Lgs. n.24/2023).

²¹ Rif. art.1, c.2 D.Lgs. n.24/2023: “Segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato del presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato del D.Lgs. Pag. 9 a 21

La normativa inoltre non pregiudica l'applicazione di alcune disposizioni normative, ad esempio: il segreto professionale forense, la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali²².

5.8 Le procedure di presentazione delle segnalazioni

Sono previste per la presentazione delle segnalazioni quattro procedure:

- la procedura di segnalazione attraverso un canale interno alla Società;
- la procedura di segnalazione attraverso un canale esterno, istituito e gestito dall'A.N.AC.;
- la Divulgazione pubblica;
- la Denuncia all'Autorità giudiziaria.

Pur non essendo indicato espressamente un ordine di priorità tra le diverse modalità di segnalazione, la normativa prevede la necessità che ricorrano determinate condizioni per accedere sia alla procedura esterna, sia alla divulgazione pubblica, al fine di incentivare gli enti a dotarsi di sistemi di segnalazione interni efficienti e integrati nei propri sistemi di controllo interno per realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela del diritto di espressione del segnalante e la salvaguardia della reputazione dell'ente.

La scelta del canale di segnalazione non è pertanto a discrezione del segnalante, in via prioritaria deve essere utilizzato il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni espressamente previste dalla normativa, è possibile effettuare una segnalazione esterna. Il ricorso alla divulgazione pubblica rappresenta poi una sorta di extrema ratio.

➤ **La procedura di segnalazione attraverso un canale interno alla Società, cd. segnalazione interna**

Il canale interno di segnalazione è pertanto lo strumento di cui avvalersi in via prioritaria, è comunque l'unico canale utilizzabile per le segnalazioni aventi ad oggetto: Violazione normativa nazionale e Violazione normativa interna

Il canale di segnalazione interna deve garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici:

- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate in forma:

- scritta, anche con modalità informatiche (esempio, piattaforma informatica),
- orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa sistemi di messaggistica vocale.

È prevista la possibilità di richiedere un incontro diretto con il Gestore della segnalazione, che deve fissarlo in un tempo ragionevole.

Le modalità di Segnalazione interna

Le modalità di segnalazione interna sono indicate al successivo paragrafo 6.1.

n.24/2023".

²² Rif. art.1, c.4 D.Lgs. n.24/2023.

La gestione della Segnalazione interna

Il Gestore della Segnalazione, soggetto autonomo, dedicato e con personale specificamente formato per lo svolgimento di questo compito, si occupa della gestione delle segnalazioni di violazione²³.

Il Gestore è dotato di un proprio regolamento e delle risorse necessarie allo svolgimento del proprio incarico.

➤ La procedura di segnalazione attraverso un canale esterno, istituito e gestito dall'A.N.AC., cd. segnalazione esterna

L'A.N.AC. istituisce un canale di segnalazione accessibile non solo ai soggetti del settore pubblico, ma anche ai soggetti del settore privato, per

- (i) le segnalazioni aventi ad oggetto le Violazioni di disposizioni normativa UE al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa; e
- (ii) la comunicazione di misure ritorsive.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni previste dalla normativa:

- a) il canale di segnalazione interno non è stato attivato o, se attivato, non è conforme alla normativa;
- b) la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere, ragionevolmente sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente disponibili ed allegata e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o andrebbe incontro a ritorsioni²⁴;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A.N.AC. potrà richiedere al Segnalante la prova del corretto utilizzo del canale esterno e quindi la prova del ricorrere di almeno una delle anzidette condizioni.

Anche il canale esterno istituito dall'A.N.AC., come i canali interni, deve assicurare la riservatezza, come innanzi detto; e la segnalazione deve avere la stessa forma (scritta, orale e, se richiesto dal segnalante, tramite un incontro diretto).

Se la segnalazione esterna è stata presentata a un soggetto non competente, essa è trasmessa, entro sette giorni dal ricevimento, dal ricevente all'A.N.AC., informando il segnalante della trasmissione²⁵.

Si tenga presente che, in caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'A.N.AC. può trattare in via prioritaria quelle relative ad una grave lesione dell'interesse pubblico, di principi di rango costituzionale o del

²³ Art.4, c.2 del D.Lgs. n.24/2023. Par. 3.1 La segnalazione interna, Circolare Assonime, n. 12 del 18 aprile 2023.

²⁴ “la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegata ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna: - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (...). – questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza).” (Linee guida A.N.AC.).

²⁵ Rif. art.8 (Attività svolte dall'ANAC) D.Lgs. n.24/2023, c.1, lettera f: “L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività: f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento”.

diritto dell'Unione europea. L'A.N.AC. può anche non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

A.N.AC. ha il compito di adottare apposite Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.²⁶

Le modalità di Segnalazione esterna

Le istruzioni per l'utilizzo del canale di segnalazione esterna sono disponibili sul sito internet A.N.AC. al seguente link di accesso: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

➤ **La Divulgazione pubblica**

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, soltanto quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni previste dalla normativa, per poter beneficiare delle tutele incluse nella procedura:

(i) ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa²⁷, ma non vi sia stato riscontro nei termini previsti dalla normativa²⁸;

(ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

(iii) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

L'ambito di applicazione dello strumento risulta pertanto circoscritto ad ipotesi del tutto eccezionali.

➤ **La Denuncia all'Autorità giudiziaria**

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo privato.

Si rammenta in ogni caso che, gli artt. 361 e 362 c.p. 36, dispongono l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), con un perimetro di applicabilità pertanto più ristretto di quello delle segnalazioni di violazione che includono anche illeciti di altra natura.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

6. Iter procedurale di gestione della segnalazione

6.1 Presentazione della cd. segnalazione interna Open Data S.r.l.

Le segnalazioni interne possono essere presentate attraverso il canale interno, attivo e disponibile, solo ed esclusivamente, nelle modalità di seguito descritte.

- **in forma scritta: raccomandata A/R**

²⁶ Prima adozione entro giugno 2023, successivamente riesame periodico, almeno una volta ogni tre anni (art.10 D.Lgs. n.24/2023).

²⁷ Rif. art.4 (Canali di segnalazione interna) e 7 (Canali di segnalazione esterna) D.Lgs. n.24/2023.

²⁸ Rif. art.5 (Gestione del canale di segnalazione interna) e 8 (Attività svolte dall'ANAC) D.Lgs. n.24/2023.

È possibile effettuare la segnalazione mediante raccomandata A/R, riportando sulla busta la dicitura "**Segnalazione di violazione WB - riservato e confidenziale**", rivolgendosi al Gestore della segnalazione, all'indirizzo di posta ordinaria della sede legale della Open Data S.r.l. – Via Anticolana Km 0,300 – 03012 Anagni (FR). È importante indicare nell'oggetto della segnalazione la dicitura innanzi indicata, in quanto consente di riconoscere che il segnalante intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della medesima.

E' necessario utilizzare il form standard (Allegato 1).

È vietato a qualunque altro soggetto, diverso dal Gestore, aprire la raccomandata. Qualora la segnalazione interna sia recapitata ad un soggetto sbagliato da quello individuato e autorizzato, la stessa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

- **Altra modalità, in forma orale: su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto**

È possibile la richiesta di un incontro diretto con il Gestore, che deve essere fissato entro un termine ragionevole. La data per l'incontro sarà accordata entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, termine massimo, da valutare caso per caso, anche in funzione dell'eventuale urgenza espressa dal richiedente.

Le segnalazioni presentate, in forma scritta (raccomandata A/R), sono caricate dal Gestore della segnalazione a garantire la completezza dello stesso e una maggiore tutela della riservatezza. In caso di segnalazione orale, nel corso di un incontro, la stessa è documentata, previo consenso del segnalante, mediante verbale. Al segnalante è richiesto di verificare, rettificare o confermare il verbale con la propria sottoscrizione.

Il Gestore della segnalazione deve, entro sette giorni dalla ricezione, rilasciare avviso di ricevimento al segnalante.

Nell'ipotesi in cui il Gestore della segnalazione sia il presunto responsabile della violazione (segnalato) oppure lo stesso abbia un possibile conflitto di interesse, connesso alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, data la composizione collegiale, il componente interessato dovrà astenersi dall'esprimere il proprio giudizio in merito alla segnalazione stessa.

6.2 Valutazione preliminare e classificazione della segnalazione

Il Gestore della segnalazione provvede tempestivamente all'analisi preliminare della segnalazione, c.d. valutazione preliminare, anche eventualmente richiedendo ulteriori informazioni e/o documentazione di supporto al segnalante.

All'esito di quest'analisi preliminare, il Gestore provvederà a classificare la segnalazione in una delle seguenti categorie:

a) Segnalazione non rilevante: segnalazione non pertinente al campo di applicazione della procedura (esempio: si riferisce a soggetti, società e/o fatti, azioni o comportamenti che non rientrano nella procedura). Viene archiviata dandone riscontro al segnalante. Il Gestore, qualora ritenesse fondata e sufficientemente dettagliata la segnalazione, ancorché non riconducibile ad un illecito, può valutare di sottoporre la stessa all'attenzione del Consiglio di Amministrazione; dell'eventuale inoltro, viene comunque dato riscontro al segnalante.

b) Segnalazione rilevante ma non trattabile: segnalazione pertinente al campo di applicazione della procedura, ma in mancanza di sufficienti informazioni e/o elementi in merito all'oggetto e/o contenuto della

segnalazione non è possibile procedere con ulteriori indagini. Viene archiviata dandone riscontro al segnalante.

c) Segnalazione vietata: segnalazione rientrante nelle casistiche di cui al paragrafo 5.7.

Il Gestore della segnalazione può valutare di i) avvio del procedimento disciplinare e ii) informare il segnalante della comunicazione di cui al punto i). Nel caso in cui il Gestore della segnalazione, dovesse accertare la presenza dei requisiti previsti dal D.lgs. 24/2023 per un eventuale procedimento disciplinare, lo stesso avrà il suo seguito. La segnalazione viene archiviata con menzione dell'eventuale procedimento disciplinare e del relativo esito.

d) Segnalazione rilevante e trattabile: segnalazione pertinente al campo di applicazione della procedura e sufficientemente circostanziata, il Gestore della segnalazione dà avvio alla fase di verifica, descritta al paragrafo successivo.

6.3 Fase di verifica e indagini interne e Riscontro al segnalante

Se la segnalazione ricevuta è stata classificata come **rilevante e trattabile**, il Gestore della segnalazione procederà con l'avvio delle verifiche ed indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Il Gestore si riserva quindi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria.

Il Gestore potrebbe aver bisogno per approfondimenti di incontrare e/o contattare, il segnalante che, nel caso di segnalazione anonima, dovrà accordare il consenso a svelare la propria identità.

In questa fase, il Gestore si avvarrà del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della segnalazione, garantendo la riservatezza rappresentata in procedura.

Riscontro al Segnalante

Il Gestore della segnalazione dà riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione).

Il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante relativamente alla Segnalazione in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla Segnalazione.

Deve essere garantito nel tempo l'eventuale aggiornamento del riscontro a favore del segnalante.

6.4 Conclusione della fase di verifica

All'esito della fase di verifica, il Gestore della segnalazione predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela della Società, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte, relativamente a ciascuna Segnalazione, al responsabile della Funzione aziendale interessata dai contenuti della stessa.

6.5 Reporting ai vertici aziendali

Il Gestore della segnalazione informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, dell'esito delle proprie indagini, per la valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari da intraprendere e/o delle eventuali comunicazioni alle Autorità competenti.

In ogni caso, tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno nella reportistica periodica al Consiglio di Amministrazione.

6.6 Segnalazione rilevante e trattabile riguardante i vertici aziendali

In caso di segnalazione rilevante e trattabile riguardante soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni, il Gestore della segnalazione coinvolge immediatamente il Consiglio di Amministrazione al fine di coordinare e definire il processo di indagine.

6.7 Archiviazione e conservazione della Segnalazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

7. Principi generali e Tutele

7.1 Tutela del Segnalante

La corretta gestione del sistema di segnalazione è finalizzata a supportare la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno dell'Open Data S.r.l.

Per raggiungere tale scopo, al segnalante e alle altre eventuali persone coinvolte nel processo di segnalazione²⁹, oltre alla disponibilità di adeguati canali, viene garantito un regime di protezione.

La normativa prevede le seguenti **condizioni per beneficiare delle misure di protezione**³⁰:

- soggetto ammesso a beneficiare delle tutele;
- la segnalazione di violazione rientri nella procedura;
- e che la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto della normativa.

Le misure di protezione si riconducono alle seguenti **tutele**:

- Diritto alla riservatezza;
- Divieto di ritorsione;
- Misure di sostegno; e
- Limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione di alcune categorie di informazioni al ricorrere di determinate condizioni.

²⁹ Circolare Assonime, n. 12 del 18 aprile 2023. Tali soggetti sembrano godere di una tutela minore rispetto ai whistleblowers non sul piano sostanziale, ferma infatti restando l'applicazione del regime di protezione (riservatezza, trattamento dei dati personali, divieto di atti ritorsivi), ma sul piano processuale. In linea con la disciplina precedente, l'art.17 del decreto attribuisce, infatti, in generale all'ente l'onere di dimostrare che l'eventuale misura pregiudizievole adottata nei confronti del whistleblower dopo la segnalazione non abbia carattere ritorsivo. Questa regola, che determina l'inversione dell'onere probatorio, non sembra, in base al tenore della norma, poter essere estesa a questa diversa categoria di soggetti meritevoli di protezione, ma non qualificabili come segnalanti. Ad essi spetterebbe perciò l'onere di provare che la misura ritorsiva adottata è conseguenza della segnalazione.

³⁰ Rif. art.16 (Condizioni per la protezione della persona segnalante) D.Lgs. n.24/2023.

La normativa vieta, in generale, rinunce e transazioni – non sottoscritte in sede protetta – dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti³¹.

Diritto alla riservatezza. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni³², a prescindere dalla modalità di presentazione utilizzata.

Divieto di ritorsione. Gli atti ritorsivi sono vietati; si applica il regime di nullità agli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria. L'onere di provare che tali condotte siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico del datore di lavoro.

Di seguito, sono elencate alcune fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, che costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento;
- b) la sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
- c) le mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
- d) il mutamento delle mansioni;
- e) il trasferimento;
- f) la modifica dell'orario di lavoro;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- i) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro.

Eventuali comportamenti ritorsivi, potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

L'adozione di misure ritorsive può essere denunciata all'A.N.AC., utilizzando il canale di segnalazione esterno³³. Si sottolinea che deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento / atto / omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dal segnalante affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione. **È quindi necessario che il segnalante fornisca ad A.N.AC. elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e la lamentata ritorsione.**

³¹ "Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art.2113, c.4, del codice civile" (Linee guida A.N.AC.).

³² <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>: "Protezione della riservatezza delle persone segnalanti. (i) L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; (ii) La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante; (iii) La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi ..; (iv) La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante".

³³ Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il D.Lgs. n.24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza. "Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti pubblici o privati, invece che ad ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata". "Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere non possono darne comunicazione ad ANAC" (Linee Guida ANAC).

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'A.N.AC. può avvalersi, della collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'A.N.AC. in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative (pecuniarie)³⁴.

Misure di sostegno. Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante è previsto dalla normativa che l'A.N.AC. stipuli convenzioni con enti del terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante, prestando assistenza e consulenza a titolo gratuito. È istituito presso l'A.N.AC. l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno.

Limitazioni della responsabilità³⁵. Il segnalante non è punibile, anche laddove i fatti segnalati dovessero:

- risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite;
 - rivelare informazioni coperte dall'obbligo di: - segreto (tra cui il segreto d'ufficio, il segreto professionale, il segreto scientifico o industriale), - non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, in capo al prestatore di lavoro³⁶, - tutela del diritto d'autore, - la protezione dei dati personali; oppure offendano la reputazione della persona coinvolta, se al momento della segnalazione ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- aveva fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per scoprire la violazione; e
- sono state utilizzate le modalità previste dalla normativa.

Questa immunità può applicarsi a condizione che l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

7.2 Tutela della riservatezza del segnalante

La tutela della riservatezza è garantita anche in ambito giurisdizionale³⁷ e disciplinare³⁸.

In due casi, espressamente previsti dalla normativa, per **rivelare l'identità del segnalante**, oltre al **consenso espresso dello stesso**, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

³⁴ Rif. art. 21 (Sanzioni) del D.Lgs. n. 24/2023.

³⁵ Art. 20 D.Lgs. n.24/2023 Limitazioni della responsabilità.

³⁶ Artt.326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (Rivelazione di segreto professionale), 623 (Rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale, art.2105 del Codice Civile (Obbligo di fedeltà). Novità rispetto alla precedente normativa: Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

³⁷ "Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.". (Linee Guida ANAC) "il rispetto dell'obbligo di riservatezza impone che le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscano tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti". (Linee Guida ANAC).

³⁸ "Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante". (Linee Guida ANAC).

Il segnalante perde il diritto alla riservatezza (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di diffamazione e calunnia, (ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica

La protezione della riservatezza non si applica invece nel caso in cui il segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità (ricorrendo ai social), ferme restando tutte le altre forme di protezione previste.

7.3 Tutela della riservatezza del Segnalato

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del sistema di segnalazione, quindi al fine di impedire delazioni, diffamazioni, anche la divulgazione di dati personali del segnalato che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, discriminazioni, o altri svantaggi, la procedura prevede delle misure a tutela anche del segnalato.

Il segnalato viene informato dal Gestore della segnalazione in merito al suo coinvolgimento nel processo di segnalazione, al momento ritenuto opportuno, al fine di evitare la compromissione della fase di verifica e indagine interna.

Il segnalato non può essere sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti in conformità alla normativa e/o al contratto.

Il segnalato può essere sentito, ovvero, su sua richiesta è sentito, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere, a seguito dei risultati delle verifiche condotte, sono prese dai vertici aziendali, secondo poteri/deleghe attribuite, e in ogni caso da soggetti diversi da chi ha condotto le indagini, al fine di evitare conflitti di interesse o assenza di imparzialità.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicazione del nominativo del segnalato (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria).

7.4 Ulteriore tutela della riservatezza del segnalato e tutela della riservatezza degli altri eventuali soggetti coinvolti nel processo di segnalazione

La tutela dell'identità del segnalato e delle eventuali altre persone menzionate nella segnalazione va garantita da parte della Società e (eventualmente) di A.N.AC. fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante³⁹.

7.5 Trattamento dei dati personali

³⁹ "Il legislatore ha poi ritenuto di garantire la riservatezza: - Al facilitatore sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza. - A persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni). La ratio della nuova disciplina va individuata nell'esigenza di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati. (...) Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti. Ciò trova conferma nel fatto che il legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione" (Linee Guida ANAC) (confronta art. 12, c. 3, 4 e 7 D.Lgs. n.24/2023)

Si precisa inoltre che i dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità alla normativa vigente sulla (i) protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679, cd. GDPR e al D.Lgs. n. 196/2003, cd. Codice privacy e successive modifiche ed integrazioni, (ii) comunicazione tra autorità competenti⁴⁰.

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- i dati personali sono trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, fornendo idonea informativa agli interessati (segnalante, segnalato ed eventuali altre persone coinvolte nel processo di segnalazione, cd. Interessati ai sensi della normativa privacy)⁴¹.
- Il Titolare del trattamento adotta le cautele necessarie al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno dell'organizzazione, garantendo che il trattamento dei dati personali sia limitato ai soli soggetti autorizzati.
- Il Titolare del trattamento identifica e nomina formalmente i soggetti autorizzati, ovvero coloro che sono autorizzati al trattamento dei dati personali nel processo di segnalazione e fornisce agli stessi apposite istruzioni operative.
- Il Titolare del trattamento, i Responsabili del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sono tenuti a rispettare i principi generali della normativa privacy.
- Il processo di segnalazione prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti⁴² e le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
- I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
- Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa e l'eventuale mancato conferimento degli stessi potrebbe comportare l'impossibilità di procedere con l'esame e la gestione della segnalazione.
- Il Titolare del trattamento, individua ed adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (cd. DPIA – Data Protection Impact Assessment).
- Il Titolare del trattamento disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del GDPR (i Responsabili del trattamento).
- I diritti degli interessati (diritto di: accesso, rettifica, cancellazione cd. "diritto all'oblio", limitazione del

⁴⁰ La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento UE 2018/1725. Il regolamento (UE) 2018/1725, pubblicato in GUUE il 21 novembre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Esso va a integrare la disciplina prevista con regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce norme generali per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell'Unione, e mira ad allineare, per quanto possibile, le norme sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione a quelle adottate per il settore pubblico degli Stati membri.

⁴¹ L'informativa è il documento previsto dal GDPR (art.13) in cui il Titolare fornisce all'interessato tutte le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguarda, in particolare: - modalità di svolgimento e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento; - identificazione precisa del titolare e degli eventuali responsabili; - conseguenze del rifiuto a fornire i dati; - limiti alla comunicazione e alla diffusione dei dati; - destinatario, categorie di destinatari, con attenzione al rispetto dell'obbligo di riservatezza; - finalità del trattamento; - base giuridica data dall'adempimento dell'obbligo di legge; - modalità di esercizio dei diritti individuali; - trasferimenti dati e garanzie di tutela; - periodo di conservazione dei dati o i criteri per determinarlo (in ogni caso non superiore a 5 anni); - contatti del Data Protection Officer, ove nominato.

⁴² Rif. art.5, par.1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016, principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.

trattamento, portabilità, opposizione),⁴³ specialmente quelli del segnalato, possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dal Codice privacy, che ne determina la sospensione qualora da essi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In tali casi, dunque, al segnalato è preclusa anche la possibilità, laddove ritenga che il trattamento che lo riguarda violi i suoi diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento ed eventualmente, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante privacy.

7.6 Cosa non può fare il Gestore della segnalazione

Il Gestore della segnalazione, nell'ambito del processo di gestione della segnalazione, in base alla normativa vigente:

- NON tutela diritti e interessi individuali;
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende personali;
- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- NON fornisce consulenza al segnalante.

8. Formazione e Informazione

La Open Data S.r.l. riconosce la formazione e l'informazione in tema di whistleblowing quale strumento fondamentale per l'attuazione della procedura. La procedura è pubblicata nel sito www.openitaly.com; la stessa è inoltre esposta e resa facilmente accessibile nei luoghi di lavoro. Una copia della stessa viene fornita ai dipendenti tramite e-mail e/o copia cartacea.

La Società promuove iniziative di comunicazione sulla procedura coinvolgendo tutto il personale.

9. Violazione della procedura

Qualsiasi violazione della Procedura potrà costituire illecito disciplinare sanzionabile da parte della Società, in conformità a quanto stabilito nel successivo paragrafo Sistema sanzionatorio.

In particolare, si evidenzia che, al fine di garantire le tutele innanzi dette e la fiducia del Segnalante nell'efficace funzionamento del sistema di segnalazione, è sanzionabile l'accertamento delle seguenti casistiche:

- ritorsione nei confronti del segnalante e degli eventuali altri soggetti tutelati per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- tentativo di ostacolo o ostacolo alla segnalazione;
- mancata istituzione del canale di segnalazione;
- assenza o non conformità di procedure di gestione delle segnalazioni;
- mancata esecuzione dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- violazione degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;
- condanna, anche con sentenza in primo grado, per reati di diffamazione e calunnia o accertata responsabile civile con sentenza in primo grado in caso di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave.

10. Sistema sanzionatorio

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nella procedura potrà determinare l'applicazione

⁴³ Rif. artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016.

da parte della Società:

- di provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile;
- la risoluzione del contratto e/o della collaborazione nei confronti dei collaboratori e terze parti.

In ogni caso, la Società potrà intraprendere tutte le azioni penali, civili o amministrative stabilite dalla legge, qualora si verificano gli estremi per la sussistenza della responsabilità penale, civile o amministrativa.

11. Aggiornamento della procedura

La procedura è soggetta a revisione periodica ed è approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Di tali modifiche o integrazioni e delle eventuali motivazioni che hanno comportato l'aggiornamento dovrà essere prontamente informato tutto il personale di Open Data S.r.l.

12. Allegati

Allegato 1: form di Segnalazione di Violazione

Allegato 2: Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2023, n. 63.

Testo disponibile al link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;024#:~:text=Il%20presente%20decreto%20disciplina%20la%20contesto%20lavorativo%20pubblico%20o%20privato>

(versione: italiano)

ALLEGATO 1

(Linee Guida Whistleblowing – Open Data S.r.l.)

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

(ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179 e del D.Lgs. 24 marzo 2023, n. 24)

All'azienda OPEN DATA S.r.l.

Il sottoscritto _____ operante per conto della società
_____ con la qualifica di _____
in servizio presso la sede _____ e-mail
_____ recapito telefonico _____

Data evento da segnalare:	
Luogo evento:	
Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto:	
Eventuali soggetti esterni (persone fisiche e/o giuridiche) coinvolti:	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto:	
Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto:	
Descrizione del fatto (indicare anche la rilevanza illecita del fatto):	

(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Il segnalante dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) presente sul sito istituzionale della Società Open Data S.r.l.

Data della segnalazione _____ Firma _____